



### DIRETTIVA n. 4 del 07/07/2021

**OGGETTO:** Semplificazione dei procedimenti di iscrizione d'ufficio della cancellazione di imprese e società non operative – Modalità di iscrizione d'ufficio delle cancellazioni dal Registro delle Imprese.

### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

RICHIAMATA la propria precedente Direttiva n.3 del 07/07/2021 con cui si sono disciplinate le modalità di notificazione massive alle imprese di avvio dei procedimenti e dei relativi provvedimenti del Conservatore di cui all'art.40 del D.L.76/2020, al D.P.R. n.247/2004 e, in particolare, agli artt.2190, 2490 e 2495 c.c.;

VISTA la Legge n.580/1993 e ss.mm.ii. sul riordino delle Camere di Commercio, e in particolare, il regolamento di attuazione dell'art.8 approvato con D.P.R. n.581/1995;

VISTO l'articolo 40 del D.L.76/2020 rubricato "*Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi*";

VISTA la necessità di dettare indicazioni sulle modalità di iscrizione nel Registro Imprese degli atti relativi ai procedimenti di cui all'art.40 del D.L.76/2020;

CONSIDERATO che, alla luce di tali premesse, è necessario disciplinare aspetti di rilievo, come quelli relativi:

- a) al momento di apertura dei protocolli d'ufficio e delle iscrizioni delle cancellazioni massive;
- b) alla comunicazione unica d'ufficio delle cancellazioni (ex comma 8 art.40 D.L.76/2020) a valere anche verso l'Agenzia delle Entrate, l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L., i SUAP e gli altri enti coinvolti;
- c) alle eventuali richieste di ritorno *in bonis*;

VISTO il DPR 247/2004, che ha dettato norme per regolamentare la semplificazione del procedimento relativo all'iscrizione della cancellazione di imprese individuali e società di persone non più operative, anche artigiane, dal registro delle imprese;

VISTE le previsioni del comma 1 dell'art.40 del D.L. 76/2020 e le sue implicazioni sulle procedure di cui al DPR 247/2004;

RITENUTO di individuare modalità operative che consentano la piena conoscenza, anche a tutela dei terzi eventualmente interessati, delle nuove annotazioni documentate da protocolli d'ufficio appositamente aperti nella certificazione di ciascuna impresa e relative alla fase di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio;

VISTA, inoltre, la necessità di regolamentare le modalità di iscrizione delle cancellazioni delle imprese ai sensi del comma 8 dell'art.40 del D.L.76/2020;

CONSIDERATO che il citato comma 8 stabilisce che le determinazioni del Conservatore (di cancellazione) sono iscritte nel registro imprese con la Comunicazione Unica d'Ufficio, disciplinata dall'art.9 del D.L.7/2007, al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, all'INAIL ed agli altri enti collegati, compresi i SUAP;



RITENUTO opportuno disciplinare le modalità di iscrizione massiva di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art.40 D.L. 76/2020 ed in particolare le iscrizioni di accertamento d'ufficio della causa di scioglimento senza liquidazione, delle eventuali revoche e delle cancellazione delle società di capitali che abbiano omesso il deposito dei bilanci per 5 anni consecutivi o non abbiano compiuto atti di gestione e che, nel contempo, si trovino in almeno una delle seguenti circostanze:

- a) il permanere dell'iscrizione nel registro imprese del capitale sociale in lire;
- b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro imprese a quelle del libro soci di SRL;

RITENUTO opportuno disciplinare le cancellazioni d'ufficio massive di cui all'art.2490 c.c., sempre richiamate dall'art.1 comma 1 dell'art.40 del D.L. 76/2020 e precisamente quelle relative alle società di capitali in fase di liquidazione che non depositano i bilanci d'esercizio per oltre tre anni consecutivi;

RITENUTO opportuno, altresì, disciplinare le modalità di cancellazione ex artt.2492 e 2495 c.c., così come novellati dall'art.40 comma 12-ter del D.L. 76/2020 che disciplina i casi di cancellazione delle società di capitali demandando al Conservatore del registro delle imprese l'iscrizione d'ufficio della cancellazione di tali società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del Cancelliere nei 5 giorni successivi al decorso del termine di 90 giorni dalla iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione;

VISTO l'articolo 40 comma 1 del D.L.76/2020, e in particolare la parte in cui assegna al Conservatore la competenza su “.....ogni altra iscrizione e (iscrizione di) cancellazione d'ufficio” (ex art.2190 c.c.);

RITENUTO di avvalersi dell'applicativo fornito da Infocamere s.c.p.a. “*Cruscotto Qualità*” (CROP), per estrarre ed elaborare gli elenchi di imprese che potenzialmente rientrano nei parametri di cui alle norme sin qui richiamate ai fini della loro cancellazione dal Registro Imprese;

#### **DISPONE**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di aprire, contestualmente alla pubblicazione all'Albo *on-line* della comunicazione di avvio dei procedimenti, un protocollo d'ufficio nella certificazione di ciascuna impresa coinvolta al fine di rafforzare la piena conoscibilità dell'avvio del rispettivo procedimento e per tutelare i terzi eventualmente interessati;
2. che il provvedimento conclusivo del procedimento di riferimento, adottato dal Conservatore del Registro delle Imprese e non opposto dinanzi al Giudice del registro, sia iscritto decorsi ulteriori 15 giorni dal termine ultimo di pubblicazione del medesimo all'Albo *on-line* della Camera di Commercio di Foggia, con riferimento a quelle imprese che non abbiano cancellato volontariamente la propria posizione, ovvero non abbiano fornito elementi idonei a dimostrare la persistenza della propria attività nel termine predetto;
3. di iscrivere direttamente nel Registro Imprese, in assenza dell'avvio del procedimento, la relativa determinazione del Conservatore di cancellazione di ditte individuali derivanti dal decesso del titolare, salvo che per i casi di imprese artigiane che, ai sensi dell'art.5 comma 4 della Legge n. 443/1985 e in seguito ad avvio del procedimento, abbiano manifestato la volontà di rimanere iscritte nel Registro delle Imprese per un periodo massimo di cinque anni (dal decesso) su richiesta degli eredi che intendano proseguire l'attività del *de cuius*;



AREA I - SERVIZI ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI  
Ufficio REGISTRO IMPRESE

4. di iscrivere d'ufficio la determinazione dell'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, o l'eventuale determinazione di revoca del relativo provvedimento qualora gli amministratori presentino formale motivata domanda di prosecuzione dell'attività entro 60 giorni **dalla notifica dello stesso**, contestualmente all'affissione all'Albo *on-line* della relativa determina, o contestualmente alla simultanea notifica a mezzo PEC per quelle società che la possiedono attiva e valida;
5. di iscrivere, contestualmente all'affissione all'Albo della determinazione del Conservatore, le cancellazioni massive d'ufficio nel Registro Imprese ai sensi degli artt.2492 e 2495 c.c. così come modificati dall'art.40 comma 12-ter del d.lgs 76/2020;
6. di procedere, qualora necessario e nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate di cancellazioni massive periodiche da effettuare con la Comunicazione Unica d'Ufficio di cui al comma 8 dell'art.40 del D.L.76/2020, a trasmettere a mezzo PEC agli enti coinvolti (Agenzia Entrate, l'INPS, l'INAIL, i SUAP e gli altri enti collegati) l'elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza;
7. di procedere, negli eventuali residuali casi di richieste di riattivazione delle imprese cancellate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2191 c.c., e quindi alla cancellazione della iscrizione di cancellazione;

La presente direttiva è inserita in modo permanente nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Foggia nell'Area delle Direttive del Conservatore.

**Il Conservatore del Registro delle Imprese**  
**dott.ssa Lorella Palladino**

firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 82/2005